



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU PROVINCIA DI ORISTANO

Copia conforme all'originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 del 22-03-2017

Oggetto: Approvazione aliquote I.M.U. anno 2017

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **20:00**, nell'aula consiliare del Comune di Santu Lussurgiu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** composto dai signori:

Loi Diego	P	Ledda Gian Luca	P
Soru Diego	P	Atzori Caterina Maria	P
Rundine Antonio	P	Pinna Giovanni	P
Pani Giovanni Maria	P	Bellinzas Francesco	A
Citroni Francesca	P	Licheri Daniela	P
Caratzu Vittorio	A	Putzolu Stefano	A
Corona Alessandro	P		

ne risultano presenti n. **10** e assenti n. **3**.

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Diego Loi e partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Puggioni.

Il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l'imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124);

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che il **Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244)** pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre, dispone lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11);

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

RILEVATO che con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state apportate importanti variazioni all'I.M.U. ed in particolare:

1. Il comma 10 dispone che la riduzione del 50% della base imponibile a fini IMU, disciplinata dall'articolo 13, comma 3 del D.L. 201/2011, sia estesa anche agli immobili, ad esclusione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso), dati in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori). Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato. Al contempo detto beneficio si applica anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile, che non sia di lusso, adibito a propria abitazione principale (non di lusso).
2. Al comma 13 viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. L'esenzione IMU viene poi estesa ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, nonché, ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.
3. L'ultimo periodo del comma 13 abroga, a decorrere dal 2016, i commi da 1 a 9-bis del dl 4 del 2015, che costituivano il punto di arrivo del reinserimento nell'IMU di parte dei terreni collinari e montani tra il 2014 e il 2015.

PRESO ATTO, altresì, che la legge di stabilità per l'anno 2017, con il comma 42 dell'art. 1, estende a tutto il 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2016. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario.

RITENUTO, pertanto, di confermare per il 2017 le seguenti aliquote del tributo:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, **0,76 % (zero,settantasei%)**;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, **0,40% (zero,quaranta%)** solo per le categorie catastali A1, A8 e A9;

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, di cui all'art. 8 comma 8 del vigente regolamento comunale, **0,40% (zero,quaranta%)** solo per le categorie catastali A1, A8 e A9;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 8 comma 9 del vigente regolamento comunale, **0,40% (zero,quaranta%)** solo per le categorie catastali A1, A8 e A9;
- Terreni agricoli – **esclusi**
- Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola - **esclusi**

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Sottoposta ai voti la proposta di deliberazione, palesemente espressi per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

- Componenti presenti e votanti n. 10: all'unanimità

DELIBERA

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, **0,76 % (zero,settantasei%)**;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, **0,40% (zero,quaranta%)** solo per le categorie catastali A1, A8 e A9;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, di cui all'art. 8 comma 8 del vigente regolamento comunale, **0,40% (zero,quaranta%)** solo per le categorie catastali A1, A8 e A9;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 8 comma 9 del vigente regolamento comunale, **0,40% (zero,quaranta%)** solo per le categorie catastali A1, A8 e A9;
- Terreni agricoli – **esclusi**
- Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola - **esclusi**

Di confermare in € **200,00** la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011.

Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2017;

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

Si procede a separata votazione per dichiarare la immediata esecutività della presente deliberazione, e, in forma palese per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati: componenti presenti e votanti n. 10: all'unanimità.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Diego Loi

Il Segretario Comunale
F.to Caterina Puggioni

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta n. 3 del **20-03-2017** avente ad oggetto **Approvazione aliquote I.M.U. anno 2017**:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 20-03-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Paola Serra

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 20-03-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Paola Serra

L'impiegata incaricata, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA che la presente deliberazione:

con prot. n. **1973** del **28-03-2017** è pubblicata all'Albo Pretorio al n. **225**, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*), con decorrenza dal **28-03-2017** al **12-04-2017**

Santu Lussurgiu, 28-03-2017

L'impiegata incaricata
F.to Marisa Casula

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Santu Lussurgiu,

L'impiegata incaricata